

ALLEGATO 4 MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione.** Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Nome e Cognome:

Numero e data iscrizione del , sezione RUI: veste in cui il soggetto opera:

Responsabile dell'attività di distribuzione della ASSICOVER SRL iscritta nel RUI come società di distribuzione in data 19/03/2007, con numero A000110408.

Sede legale: ASSICOVER SRL, Via G. Galeazzo, 3 20136 Milano (MI), telefono: 0289408422, e-mail: info@assicover.it, p.e.c.: assicoversrl@pec.it, sito web www.assicover.it.

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI

CONSULTANDO IL RUI O L'ELENCO ANNESSO AL RUI, IN CASO DI OPERATIVITÀ IN REGIME DI LIBERA

PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O DI STABILIMENTO, SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (WWW.IVASS.IT).

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome o per conto di una o più imprese di
assicurazione. Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto:
☑ Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con l'impresa di assicurazione.
□ Il contratto è distribuito dall'intermediario (nel ruolo di proponente) in collaborazione orizzontale, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012 con , intermediario iscritto nella sezione del RUI, con n. (nel ruolo di emittente, avente rapporto diretto con l'impresa di assicurazione).



SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

SEZIONE IV Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

☑ non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle
assicurazioni private" o "Cap")
☐ fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Cap, ossia una
raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è
ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
☐ l'intermediario fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi
dell'articolo 119-ter, comma 4, del Cap, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente
di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione
personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le
esigenze del cliente;
☐ l'intermediario fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies, Cap;
l'intermediario fornisce una consulenza su base indipendente;
☐ l'intermediario fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti
di investimento assicurativi.
L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, l'intermediario
comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti
d'affari attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente
oppure la sua affissione nei propri locali. Su richiesta del contraente, l'intermediario è tenuto a
consegnare o trasmettere la denominazione delle imprese stesse.
Eventuali informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo
119-bis, comma 7, del Cap:



Le informazioni oggettive sul prodotto, che illustrano le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata, nonché le indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte, sono fornite attraverso la consegna del set informativo di prodotto, contenente in particolare il KID (Documento contenente le informazioni chiave ai sensi del Reg. 2014/1286/UE) e il documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE V Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

a) Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata

√	commissione	inclusa	nel	premio	assicurativo	(provvigioni	percepite	dall'impresa	di
ass	sicurazione);								
☐ onorario corrisposto direttamente dal cliente									
□ altri benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione						e			
effettuata									
combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra.									

- a) Importo del compenso corrisposto dal Cliente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli: ;
- b) Importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza:
- c) importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili nonché dall'art. 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private e dalle disposizioni regolamentari di attuazione. L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con Intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai primi 3 punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli Intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo.



SEZIONE VI Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

- 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.



SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario o l'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente o all'assicurato, qualora non coincidano, che:

- A. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- B. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.